



DETERMINAZIONE UOC GESTIONE ACQUISTI - LOGISTICA n. 27 del 25.11.2020

**OGGETTO: Servizio di lavanolo per le esigenze dei presidi Pini e Fanny Finzi Ottolenghi dell'ASST Gaetano Pini – CTO - Autorizzazione al subappalto al Consorzio Idea e alla società Veneroni Carlo Autotrasporti - CIG: 78660895FD.**

**IL DIRETTORE DELLA UOC GESTIONE ACQUISTI - LOGISTICA**

**Premesso** che con deliberazione del 28 novembre 2019, n. 676 l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, aggiudicava il servizio di lavanolo per le esigenze dei presidi G. Pini e Fanny Finzi Ottolenghi a favore del RTI costituito dalle società Servizi Italia S.p.A. (mandataria), Lavanderia Industriale Cipelli S.r.l. e ATA Imbottiti di Triscari Binoni Aurelio per un periodo di 60 mesi, per un importo complessivo di Euro 1.901.837,70 Iva esclusa, (comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad Euro 8.550,00 Iva esclusa), corrispondenti ad Euro 2.320.241,99, Iva al 22% inclusa, con decorrenza dal 03.11.2020 sino al 02.11.2025;

**Dato atto** che all'interno della documentazione amministrativa presentata in sede di gara, il RTI aggiudicatario aveva dichiarato l'intenzione di avvalersi dell'istituto del subappalto, alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**Verificato che**, in adempimento a quanto disposto dall'art. 105 del citato decreto, la Società Lavanderia Industriale Cipelli S.r.l. trasmetteva alla U.O.C. Gestione Acquisti - Logistica due distinti contratti di subappalto, con annessa documentazione, stipulati entrambi in data 15 ottobre 2020, con le società e per le prestazioni sotto elencate, relativamente ai presidi ospedalieri Gaetano Pini e Fanny Finzi Ottolenghi di questa ASST:

- Consorzio Idea, con sede legale in Seregno (MB), in merito all'esecuzione delle attività di logistica interna e gestione del guardaroba, incluse le pulizie;
- Società Veneroni Carlo Autotrasporti, con sede legale in Livraga (LO), per l'esecuzione delle attività di trasporto della biancheria ospedaliera;

**Esaminata** la documentazione trasmessa dalla società Lavanderia Cipelli S.r.l. riferita ai subappaltatori consistente precisamente nei seguenti atti:

- dichiarazione del Legale Rappresentante dell'impresa subappaltatrice, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.;
- dichiarazione circa l'insussistenza di forme di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c. con l'impresa subappaltatrice, così come previsto dall'art. 105 comma 18, D.Lgs 50/2016;
- dichiarazione sostitutiva di certificazioni/atto notorio resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- copia del certificato di iscrizione delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi al n. REA MB-1904757 per il Consorzio Idea mentre al REA LO-1449732 per la Società Veneroni Carlo Autotrasporti;
- dichiarazione relativa all'adempimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, da parte delle ditte subappaltatrici Consorzio Idea e Società Veneroni Carlo Autotrasporti;





DETERMINAZIONE UOC GESTIONE ACQUISTI - LOGISTICA n. 27 del 25.11.2020

**Verificato che:**

- nell'oggetto sociale delle due Società subappaltatrici si annoverano il servizio di logistica interna e gestione del guardaroba, incluse le pulizie per il Consorzio Idea e il servizio di autotrasporto di cose per conto terzi per la Società Veneroni Carlo Autotrasporti;
- il valore complessivo dei sopracitati contratti di subappalto è come di seguito specificato:
  - contratto stipulato tra la Società Lavanderia Industriale Cipelli S.r.l. e Consorzio Idea pari a Euro 8.100,00 mensili Iva esclusa, per un valore complessivo per l'intera durata del contratto di lavanolo di Euro 486.000,00 IVA esclusa;
  - contratto stipulato tra la Società Lavanderia Industriale Cipelli S.r.l. e Veneroni Carlo Autotrasporti pari a Euro 1.406,00 mensili Iva esclusa, per un valore complessivo per l'intera durata del contratto di lavanolo di Euro 84.360,00 IVA esclusa;
- nell'ambito del servizio in essere non sono stati autorizzati in precedenza altri subappalti ma la somma degli stessi non supera la quota massima del 30% prevista dalla normativa;

**Preso atto** che, sono stati avviati i controlli per le società subappaltatrici attestanti la non sussistenza a carico delle stesse delle cause interdittive previste dall'art. 67 e ss del libro I Titolo V del D.Lgs 3 settembre 2011, n. 159 nonché dall'art. 82 e ss. del libro II del medesimo citato Decreto Legislativo;

**Ritenuto**, ricorrendone tutti i presupposti di fatto e di diritto, di autorizzare la società Lavanderia Industriale Cipelli S.r.l. a subappaltare nei limiti del 30%, come previsto dagli atti di gara, al Consorzio Idea e alla società Veneroni Carlo Autotrasporti l'esecuzione delle prestazioni specificate agli artt. 2 e 4 dei rispettivi contratti di subappalto, su citati, subordinatamente al positivo esito delle verifiche prescritte dalla normativa vigente in ordine all'assenza in capo agli stessi di cause ostative all'assunzione del subappalto, nonché di condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

**Precisato** che il pagamento delle prestazioni eseguite in subappalto dal Consorzio Idea e dalla Società Veneroni Carlo Autotrasporti verrà effettuato da questa Azienda al RTI costituito dalle società Servizi Italia S.p.A. (mandataria), Lavanderia Industriale Cipelli S.r.l. e ATA Imbottiti di Triscari Binoni Aurelio, aggiudicatario dell'appalto;

**Dato atto** che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico della ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, in quanto la spesa relativa ai servizi oggetto di subappalto rientra nell'ambito della spesa globale del servizio di lavanolo già autorizzata con l'adozione della deliberazione 28 novembre 2019, n. 676, in premessa citata;

**DETERMINA**

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, la società Lavanderia Industriale Cipelli S.r.l. mandante del RTI costituito dalle società Servizi Italia S.p.A. (mandataria), Lavanderia Industriale Cipelli S.r.l. e ATA Imbottiti di Triscari Binoni Aurelio - aggiudicatario





DETERMINAZIONE UOC GESTIONE ACQUISTI - LOGISTICA n. 27 del 25.11.2020

del servizio di lavanolo per le esigenze dei presidi G. Pini e Fanny Finzi Ottolenghi, per un periodo di 60 mesi, a subappaltare alle seguenti società:

- Consorzio Idea con sede legale in Seregno (MB) in via Dante Alighieri n. 65, CF e P.IVA 09308740969 il servizio di logistica interna e gestione del guardaroba, incluse le pulizie così come meglio dettagliato all'art. 2 del contratto di subappalto stipulato, agli atti, il cui valore ammonta Euro 8.100,00 mensili Iva esclusa, per un valore complessivo per l'intera durata del servizio di lavanolo di Euro 486.000,00 IVA esclusa;
- Società Veneroni Carlo Autotrasporti con sede legale in Livraga (LO) via Nicola n. 13, CF VNRCL65H05E6480 e P. IVA 12721350150 il servizio di trasporto della biancheria ospedaliera, come dettagliato all'art. 2 del contratto di subappalto stipulato, agli atti, il cui valore ammonta a Euro 1.406,00 mensili Iva esclusa, per un valore complessivo per l'intera durata del servizio di lavanolo pari a Euro 84.360,00 IVA esclusa;

2. di dare atto che le condizioni economiche riportate nei relativi contratti di subappalto tra la società Lavanderia Industriale Cipelli S.r.l., il Consorzio Idea e la Società Veneroni Carlo Autotrasporti rientrano nei limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
3. di dare, altresì, atto che il pagamento delle prestazioni eseguite in subappalto dal Consorzio Idea e dalla Società Veneroni Carlo Autotrasporti verrà effettuato da questa Azienda al RTI costituito dalle società Servizi Italia S.p.A. (mandataria), Lavanderia Industriale Cipelli S.r.l. e ATA Imbottiti di Triscari Binoni Aurelio, aggiudicatario dell'appalto principale;
4. di dare, inoltre, atto che il presente provvedimento non comporta spese per questa ASST;
5. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
6. di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/15 e di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* aziendale;
7. di disporre la messa a disposizione della presente determinazione, in copia, al Collegio Sindacale dell'Azienda.

Il Direttore  
UOC Gestione Acquisti - Logistica  
(Dott. Roberto Daffinà)

UOC Economico Finanziaria  
Visto per la regolarità contabile  
Il Dirigente Dott.ssa Emilia Martignoni

UOC Gestione Acquisti - Logistica  
Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento  
Responsabile del Procedimento: dott. Roberto Daffinà  
Pratica trattata da: sig.ra Manuela Chiovenda